



## Avvocati stabiliti: il COA territoriale deve tutelare la funzione giudiziaria, al fine di evitare che operino in Italia soggetti scarsamente qualificati

In tema di avvocati stabiliti, è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all'oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell'esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare - attraverso i propri ampi poteri istruttori - che l'avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la "attività stabile e continua" deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Bertolini\), sentenza n. 249 del 29 dicembre 2021](#)

## Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l'esercizio della professione forense da parte dell'avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre

anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa in parola, l'esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l'affidamento del cliente in ordine all'effettiva abilitazione del professionista (estera e non già nazionale) e quindi alla sua piena idoneità professionale nel contesto del diritto interno. Anzi l'esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l'iscrizione mediante dispensa ai sensi dell'art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall'art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini\), sentenza n. 249 del 29 dicembre 2021](#)

## Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti semplici

Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti semplici (ovvero non abilitati al patrocinio sostitutivo), ma con l'adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall'affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica forense, al fine di evitare che il loro dovere di denunciare la *notitia criminis* ai superiori e all'autorità giudiziaria competente confligga con il dovere di segretezza, riservatezza e di fedeltà, cui sono pure sottoposti in quanto praticanti avvocati (*Con la decisione di cui in massima, il CNF si è motivatamente discostato dal proprio precedente orientamento, espressamente aderendo al principio espresso da Cass., SS.UU., pres. Carbone - rel. Tirelli, sentenza n. 28170/2008*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Brienza\), sentenza n. 248 del 29 dicembre 2021](#)

## Le incompatibilità professionali non si applicano ai praticanti semplici

Trattandosi di preclusioni volte a garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilità di cui alla L. n. 247/2012 non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell'apposito Registro Speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Brienza\), sentenza n. 248 del 29 dicembre 2021](#)

## L'estinzione dell'impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

La rinuncia all'impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell'appellato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Corona\), sentenza n. 247 del 29 dicembre 2021](#)

